

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24153 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: GALASSO GIOVANNI
Data pubblicazione: 28/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18379/2021 R.G. proposto da:

GLOBAL SYSTEMS S.N.C. (p. IVA 02330950136), costituitasi in persona dei Sigg.ri Valeria Contardo e Daniele Contardo, dichiaratisi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Elisa Barone (c.f. BRNLSE46H53H703J);

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), costituitasi in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);

-resistente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco n. 117/2020 depositata il 21/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dal Consigliere Giovanni Galasso.

FATTI DI CAUSA

1. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che, con ricorso al Tribunale di Lecco, la Global System S.n.c. impugnava l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 *bis* d.P.R. 603/1972 notificato il 28/10/2019. Con ordinanza del 9/4/2020, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e fissava il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. La società introduceva tale giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecco, deducendo l'omessa notifica delle cartelle contenenti i crediti per i quali era stato compiuto il pignoramento, la prescrizione dei crediti, la prescrizione quinquennale delle sanzioni, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

L'Agente della riscossione eccepiva preliminarmente *«l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma d.lgs. n. 546/1992 poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle. Successivamente alla notifica delle cartelle, alla società contribuente sono stati notificati anche altri atti della riscossione, mai impugnati e divenuti irrimediabilmente definitivi – così come le cartelle ad essi sottese»*.

Concludeva, comunque, per il rigetto del ricorso.

La CTP dichiarava l'inammissibilità del ricorso in considerazione della regolare notifica delle cartelle e degli altri atti e della omessa impugnazione nei termini degli stessi.

2. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Non ha resistito, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha depositato oltre il termine di cui all'art. 370, comma 1°, c.p.c. un *«atto di costituzione»* al *«solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa»*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In data 7/7/2026 la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto del difensore munito di specifica procura (il potere di rinuncia era in realtà contenuto anche nell'originaria procura rilasciata per proporre il ricorso per cassazione) e notificato alla controparte - deducendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1 commi 82 - 101 l. 199/2025 con riguardo a 18 delle cartelle su cui si fonda il pignoramento e dichiarando che le pretese oggetto delle rimanenti cartelle *«non sono più di interesse della ricorrente»* e, comunque, di non avere *«più interesse, ex art. 100 c.p.c., a proseguire il presente giudizio avanti alla Corte di Cassazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione»*.

Va quindi dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

Non occorre provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto l'Agente della riscossione non ha resistito al ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/7/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno